

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA.  
CIG: B0DC0C2D7A**

---

## FAQ

### **QUESITO 1**

A pagina 11 del disciplinare di gara paragrafo 5 comma 3 è precisato: *resta inteso che l’alienazione dei veicoli verrà effettuata esclusivamente nei confronti della mandataria.* Dal tenore della stessa sembra quindi che nella ripartizione delle attività del servizio, nel caso di RTI, l’attività di acquisto dei veicoli debba essere svolta dalla sola mandataria.

Con sentenza del Consiglio di Stato n. 8485 del 21 dicembre 2021 è stata confermata l’esclusione di un RTI in quanto soltanto alcuni dei partecipanti avevano dichiarato di svolgere l’attività di acquisto dei veicoli mentre per il Consiglio di Stato merita chiarire che il problema non è quello della specificazione delle parti del servizio eseguite dai singoli operatori, essendo ciò previsto dallo stesso art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 per qualsiasi tipo di raggruppamento (anche orizzontale, dunque), ma la diversità delle prestazioni esclude il carattere orizzontale del raggruppamento se ciascuna delle imprese possiede specializzazioni e competenze diverse (Cons. Stato, III, 24 aprile 2019, n. 2641), essendo indefettibile che le imprese partecipanti al raggruppamento orizzontale debbano essere titolari delle necessarie qualificazioni e competenze, sì che ciascuna di esse sia in grado di poter partecipare all’esecuzione dell’unica prestazione oggetto di gara (Cons. Stato, III, 26 settembre 2019, n. 6459).

Tale condizione, come visto, difetta nella fattispecie in esame, specie con riguardo all’acquisto dei veicoli, che risulta eseguito solamente da alcune delle quindici imprese.

Orbene dato che il bando al quale si riferisce la sentenza del Consiglio di Stato non prevedeva esplicitamente che l’alienazione dei veicoli sarà disposta esclusivamente nei confronti della mandataria, si chiede di chiarire se, nel caso della presente gara, è ammessa anzi se sia doverosa, stante il tenore del disciplinare, la partecipazione di un raggruppamento nel quale il solo mandatario indichi che svolgerà l’attività di acquisto dei veicoli oltre quella di recupero e custodia mentre le mandanti svolgeranno soltanto le attività di acquisto e custodia.

### **RISCONTRO 1**

Si segnala che la giurisprudenza citata nel quesito in rassegna è riferita alla disciplina previgente, segnatamente all’art. 48 del D.lgs. 50/2016, e attiene a questioni superate con il D. Lgs. n. 36/2023, il quale, anche in ossequio alla giurisprudenza eurounitaria medio

tempore formatasi, non contempla più la tradizionale distinzione tra RTI verticali, orizzontali e misti.

La nuova disciplina del RTI prevede, quindi, la presentazione di un'offerta da parte di più imprese, attraverso il conferimento di un mandato collettivo a una di esse, senza richiedere ulteriori requisiti, e prevedendo la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppati per l'intero appalto.

I concorrenti riuniti in un RTI per partecipare ai pubblici appalti conferiscono con unico atto un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta mandataria. In forza dell'art. 68, c. 7 d. lgs. 36/2023, all'impresa mandataria spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante "per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto...". Pertanto, è il mandatario tenuto a stipulare il contratto d'appalto con la stazione appaltante.

Il disciplinare di gara risulta essere, quindi, in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023, laddove prevede che, in caso di aggiudicazione del servizio ad un RTI, gli atti di alienazione dei veicoli oggetto del contratto in rassegna verranno effettuati nei confronti della ditta mandataria, quale rappresentante del raggruppamento nei rapporti con la Stazione Appaltante. Si specifica che la richiamata previsione, volta esclusivamente a facilitare le operazioni di vendita, non impatta sulla ripartizione dell'attività di acquisto nell'ambito del raggruppamento.

## **QUESITO 2**

Visto che il capitolato di appalto all'art. 4 comma 2 riporta:

"Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate si applicheranno le stesse tariffe della TABELLA B aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 tonnellate della massa complessiva del veicolo da prelevare-trasportare"

Mentre il successivo comma 3 riporta:

"Ai fini dell'applicazione delle tariffe di recupero, per massa si intende la massa complessiva a pieno carico mentre per le tariffe relative alla custodia, per massa si intende la massa a vuoto"

Quindi è giusto ritenere che le suddette tariffe riguardino solo i veicoli di cui all'art. 4 comma 2?

## **RISCONTRO 2**

No. Le disposizioni riportate nel co 3 dell'art. 4 del Capitolato Tecnico trovano applicazione per tutti i veicoli richiamati nel medesimo art. 4 ovvero quelli riportati nelle Tabelle A e B ivi compresi quelli indicati al comma 2 del cennato articolo 4.

## **QUESITO 3**

Buongiorno,  
per l'esecuzione dell'attività di soccorso dei veicoli, si chiede se fosse possibile utilizzare dei carri attrezzi fuori provincia, ovvero il cui punto di partenza sia presso un'azienda collocata

in una provincia limitrofa, per essere poi destinati presso una delle depositarie collocate sul territorio della provincia di Monza.

Inoltre si chiede se fosse possibile utilizzare per la partecipazione alla gara dei carri attrezzi già in uso presso altra provincia limitrofa per lo svolgimento della stessa attività di cui alla presente procedura.

### **RISCONTRO 3**

Buongiorno,

per quanto concerne il primo quesito, risulta anzitutto opportuno far presente che la procedura di cui trattasi ha ad oggetto “l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214bis del D. Lgs. 285/92, da espletarsi nell’ambito provinciale di Monza Brianza” e non l’“attività di soccorso dei veicoli”.

Inoltre, le disposizioni riportate alle pagg. 15 e 16 del Disciplinare di gara, afferenti ai “requisiti di capacità tecnica e professionale”, prevedono che il concorrente interessato a svolgere:

- “l’attività di recupero” dei veicoli debba dichiarare:
  - “- il possesso di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;
  - di avere la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;
  - che i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati sono muniti di polizza di “Rischio di esercizio” per danni causati nello svolgimento di detta attività, nonché di regolare polizza RCA”.
- “l’attività di custodia” dei mezzi debba dichiarare: “di disporre nell’ambito territoriale per cui si concorre di un’area adibita a depositaria con una superficie utile non inferiore a mq 500, non parcellizzabile, e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata con un’altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un’altezza non inferiore a mt. 5;....”.

A ciò si aggiunga che, sempre con riferimento al servizio di recupero dei veicoli, l’art. 2, lett. b) del Capitolato Tecnico prevede che il custode acquirente debba garantire “l’intervento sul luogo in cui il veicolo sequestrato/fermato si trova, con un veicolo tecnicamente idoneo al recupero, entro 30 minuti primi dalla richiesta dell’Organo Accertatore”. Inoltre, il successivo art. 3 - Attività di custodia dei veicoli - del medesimo CT prevede che “successivamente al recupero dei veicoli il custode-acquirente dovrà provvedere alla custodia degli stessi nella/e depositarie indicate in sede di offerta tecnica. Queste ultime dovranno essere ubicate nell’ambito territoriale per cui si concorre”.

Ora, considerato le specifiche indicazioni circa l’ambito provinciale in cui dovrà svolgersi il servizio ovvero la provincia di Monza Brianza, le tempistiche per lo svolgimento dell’attività

di recupero e l'ubicazione delle attività di custodia (le depositerie devono essere nell'ambito provinciale di Monza Brianza) ne discende che l'attività di recupero valida ai fini contrattuali è esclusivamente quella svolta dall'O.E. all'interno dell'ambito provinciale oggetto dell'appalto.

Per quanto concerne il secondo quesito formulato dall'O.E. sotteso a comprendere "... se fosse possibile utilizzare per la partecipazione alla gara dei carri attrezzi già in uso presso altra provincia limitrofa per lo svolgimento della stessa attività di cui alla presente procedura", si richiama il già citato art. 6.3 del DG nella parte relativa all'attività di recupero ove viene richiesto all'O.E.:

- “- il possesso di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;
- di avere la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale”;